

T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, 27-07-2009, n. 7605

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 11607 del 2008, proposto da:

S.A., rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Angiò, Paolo Paolucci, con domicilio eletto presso lo studio degli stessi in Roma, via Appia Nuova, 414;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto del Questore di Roma n. A 11.USEZ.SALA SOG.UFF.RIF./REV, notificato in data 13 agosto 2008, che ha rigettato l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 01/07/2009 il dott. Alessandro Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 11 novembre 2008 e depositato il 10 dicembre 2008, l'odierno ricorrente impugnava il provvedimento di cui in epigrafe deducendo i seguenti fatti:

Il ricorrente otteneva in data 8 marzo 2000 il permesso di soggiorno per stranieri per lavoro subordinato con scadenza in data 8 marzo 2002.

Il sig. S., infatti, aveva presentato un valido contratto individuale di lavoro con comunicazione di assunzione del 27 febbraio 2002.

Il permesso di soggiorno veniva nuovamente rinnovato in data 23 maggio 2002 con scadenza in data 23 maggio 2004.

Successivamente il ricorrente presentava una nuova istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che veniva respinta con provvedimento in data 8 maggio 2006 e notificato in data 13 agosto 2008.

Deduce il ricorrente la illegittimità del provvedimento impugnato per i seguenti motivi:

- difetto di motivazione;
- violazione di legge.

Si costituiva in giudizio l'Avvocatura dello Stato.

All'udienza pubblica del 1 luglio 2009 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Con l'atto in questa sede impugnato il rinnovo è stato negato, avendo la Questura rilevato che il richiedente, in data 27 settembre 2004, è stato condannato dal Tribunale di Roma alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 300,00 di multa per i reati di cui agli artt. 56, 628, commi 2 e 3, n. 1, 62 bis, 69, comma 2, c.p. ed artt. 336, 61, n. 2, 62 bis, 69, comma 2, c.p.

Tanto premesso, la Questura ha, quindi, evidenziato che l'istanza di rinnovo non poteva essere concessa in relazione al disposto dell'art. 4 comma 3 capoverso 3 del Decreto Legislativo n. 286/98, modificato dalla L. 189/2002, secondo cui "Non è ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite".

Il ricorrente contesta la legittimità del provvedimento sulla base dei motivi meglio indicati nel ricorso.

Il ricorso va respinto.

Rileva il Collegio come nel caso in esame l'episodio in cui risulta coinvolto l'attuale ricorrente e relativo alla sentenza penale in data 27 settembre 2004, per la sua oggettiva gravità (delitto di rapina tentata) appare sufficiente per sorreggere il provvedimento impugnato, trattandosi di pena inflitta per un reato annoverato tra quelli automaticamente ostativi all'accoglimento dell'istanza in questione, senza che il preciso dettato legislativo possa ritenersi in alcun modo intaccato da disposizioni interne o circolari ministeriali, non vincolanti per il giudice.

L'art. 4, comma 3, del D. Lgs. n. 286 del 1998 (come modificato dall'art. 4, comma 1, Legge 30 luglio 2002, n. 189), infatti, nel prevedere la non ammissione e l'impossibilità di continuare il soggiorno in Italia per quei cittadini di origine extracomunitaria che siano stati condannati per determinate categorie di reati oggettivamente gravi e che comunque destano particolare allarme sociale, introduce un automatismo che opera nel caso in cui la responsabilità del cittadino straniero risulta essere stata accertata dall'Autorità Giudiziaria a seguito di procedimento penale e conclusiva sentenza di condanna nei suoi confronti, anche con riguardo all'ipotesi di applicazione di pena su richiesta di parte ex art. 444 c.p.p.

In altri termini, il citato art. 4 D. Lgs, n. 189/2002, individua una serie di condotte - quelle integratrici delle fattispecie criminali menzionate dalla norma - e le considera come oggettivi indici di pericolosità sociale. Esse, dunque, vengono considerate dalla legge come requisiti individuali negativi, ostativi all'inserimento dello straniero nella comunità nazionale.

Il riferimento legislativo alle inerenti condanne deve quindi ritenersi come volto ad individuare i fatti probanti (cioè le condanne) la sussistenza di quei requisiti negativi.

Trattasi, in definitiva, di una valutazione di pericolosità sociale già effettuata dal legislatore che ha ritenuto, del tutto ragionevolmente e nell'ambito della discrezionalità che gli compete, la sussistenza di tale elemento nella responsabilità del soggetto, accertata giudizialmente, per la commissione di reati di particolare gravità (cfr., sul punto, TAR Parma 7.4.2005 n. 207).

Può quindi condivisibilmente riconoscersi (cfr. TAR Parma 26 gennaio 2006 n. 21) che in tal caso sussiste un automatico impedimento al rinnovo del permesso di soggiorno, senza necessità di una autonoma valutazione della concreta pericolosità sociale, in quanto si tratta di una preclusione che non costituisce un effetto penale, ovvero una sanzione accessoria alla condanna, bensì un effetto amministrativo che la legge fa derivare dal fatto storico consistente nell'aver riportato una condanna per determinati reati, quale indice presuntivo di pericolosità sociale o, quanto meno, di riprovevolezza (non meritevolezza, ai fini della permanenza in Italia) del comportamento tenuto nel Paese dallo straniero.

La norma in questione non consente all'Amministrazione alcuna autonoma valutazione in ordine ai fatti oggetto del giudizio penale derivando in modo del tutto automatico dalla sentenza penale la preclusione al rinnovo del permesso di soggiorno (cfr. Cons. St., sez. VI, n. 2866 del 17.5.2006).

In tale contesto, va poi posto in luce che la disposizione così come sopra interpretata non suscita dubbi di costituzionalità, poiché non appare irragionevole una norma che limita l'ingresso e la permanenza sul territorio nazionale degli stranieri a seconda che questi abbiano commesso reati sanzionati con pene superiori a determinate soglie o comunque ritenuti di particolare pericolosità sociale nell'attuale momento storico (cfr. TAR Parma 21 febbraio 2006 n. 60 e TAR Umbria 28 dicembre 2005 n. 638).

Con la sentenza n. 148 del 2008, nel confermare gli assunti di cui alle precedenti decisioni sovrariportate, la Corte costituzionale ha osservato che: "la principale norma concernente la condizione giuridica dello straniero - attualmente, extracomunitario - è quella dell'art. 10, comma secondo, Cost., la quale stabilisce che essa "è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali, rilevando quindi che "Da tale disposizione si può desumere che, per quanto concerne l'ingresso e la circolazione nel territorio nazionale (art. 16 Cost.), la situazione dello straniero non è uguale a quella dei cittadini, dall'altro, che il legislatore, nelle sue scelte, incontra anzitutto i limiti derivanti dalle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute ed eventualmente dei trattati internazionali applicabili ai singoli casi".

Inoltre, la Corte ha ritenuto che non sia manifestamente irragionevole condizionare l'ingresso e la permanenza dello straniero nel territorio nazionale alla circostanza della mancata commissione di reati di non scarso rilievo, osservando che la condanna per un delitto punito con la pena detentiva, la cui configurazione è diretta a tutelare beni giuridici di rilevante valore sociale - quali sono le fattispecie incriminatrici prese in considerazione dalla normativa censurata - non può, di per sé, essere considerata circostanza ininfluyente ai fini di cui trattasi. E ciò in quanto il rifiuto del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno non costituisce sanzione penale, sicché il legislatore ben può stabilirlo per fatti che, sotto il profilo penale, hanno una diversa gravità, valutandolo misura idonea alla realizzazione dell'interesse pubblico alla sicurezza e tranquillità, anche se ai fini penali i fatti stessi hanno ricevuto una diversa valutazione.

Sotto tale profilo, quindi, occorre rilevare che l'impugnato decreto della Questura di Roma risulta legittimamente formato in relazione al richiamo alla condanna ex artt 56 e 628 c.p. subita dal ricorrente.

D'altra parte, dalla documentazione depositata in atti dalla Avvocatura dello Stato che fa riferimento all'elenco dei precedenti dattiloscopici, è emersa altresì la corrispondenza tra la persona del ricorrente ed i numerosi "alias" dallo stesso forniti in sede di identificazione, tra i quali risulta espressamente anche il nominativo di Kaba Amedim, condannato per il reato di tentata rapina aggravata.

Quanto, poi, alla censura in merito alla mancata traduzione del provvedimento impugnato nel punto relativo al motivo di rigetto, osserva il Collegio come l'omessa traduzione del provvedimento di rigetto del permesso di soggiorno in una lingua conosciuta allo straniero, lungi dal determinare un motivo di illegittimità del provvedimento impugnato, costituisce soltanto motivo che giustifica una travisa impugnazione del provvedimento (si veda Cons. Stato, sez. VI, 23 settembre 2008, n. 4585).

Conseguentemente e per i motivi esposti, il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione II quater, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 01/07/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Lucia Tosti, Presidente

Floriana Rizzetto, Consigliere

Alessandro Tomassetti, Consigliere, Estensore